TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

# Art. 286 t.u.s.l.

## Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Versione in vigore dal 15 maggio 2008, non più in vigore dal 20 agosto 2009 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico sicurezza sul lavoro |
| Estremi | Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
| Titolo | X — Esposizione ad agenti biologici |
| Capo | IV — Sanzioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sicurezza-sul-lavoro/art-286-sanzioni-concernenti-il-divieto-di-assunzione-in-luoghi-esposti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it